

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3880

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIACCO, BATTAGLIA, LABATE, BOLOGNESI, ZANOTTI, DI SERIO  
D'ANTONA, DUCA, GASPERONI, CARLI, CAPITELLI, PETRELLA, ALBO-  
NETTI, ABBONDANZIERI, RAFFAELLA MARIANI, SERENI, RUZZANTE**

Nuove disposizioni in materia di accertamento della disabilità

*Presentata il 9 aprile 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le associazioni dei disabili, dei loro familiari e gli stessi operatori sostengono, da tempo, la necessità di modificare gli attuali criteri di accertamento dell'invalidità civile e della disabilità e di facilitare le procedure di riconoscimento delle condizioni di invalidità e di disabilità nonché la loro verifica così come il numero e le funzioni delle varie commissioni esistenti a vari livelli.

La proposta di legge vuole modificare la legislazione vigente in materia per renderla più adeguata all'impostazione culturale, scientifica e sociale maturata in questi anni. Fino ad ora infatti l'interpretazione non corretta dei concetti di menomazione, di disabilità e di *handicap* non ha permesso la costruzione di parametri oggettivi per la valutazione uniforme a livello

nazionale e utile ai fini dell'inserimento sociale.

Di conseguenza i principi stabiliti dalla legislazione vigente sono stati spesso tradotti in modo discrezionale, determinando delle vistose disomogeneità nella valutazione dei soggetti richiedenti, malgrado costoro presentassero delle condizioni di malattia e di disagio pressoché simili. Il consolidarsi di queste pratiche ha inoltre progressivamente spostato l'asse della valutazione verso gli aspetti clinici e medico-legali a scapito di quelli sociali, mentre la Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità e *handicap* (ICIDH 2), definite dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), delinea una nuova valutazione della invalidità e della disabilità, sulla base di parametri riferiti alla dimensione della

partecipazione e ai fattori ambientali, ovvero alle restrizioni e alle limitazioni correlate a queste due dimensioni e conseguenti a « menomazioni » e/o « disabilità ».

Un secondo problema che si intende affrontare è quello della eccessiva complessità dell'*iter* del riconoscimento, caratterizzato da un eccesso di passaggi che ritarda notevolmente la liquidazione degli emolumenti economici. La proposta di legge, colloca presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che è già l'ufficiale pagatore di pensioni e di indennità, le funzioni prima attribuite alle commissioni territoriali dell'allora Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e consente di accelerare notevolmente l'*iter* burocratico a tutto vantaggio dei percettori.

L'articolo 1 fissa un termine per l'adozione di nuovi criteri e procedure per

l'accertamento dell'invalidità civile e della disabilità in base ai sistemi di classificazione internazionali dell'OMS. L'articolo 2 prevede che vengano individuate quelle disabilità che, in quanto permanenti, non richiedono il ripetersi di inutili accertamenti che determinano disagi per famiglie già provate dalla cura continuativa di persone con gravi bisogni assistenziali.

L'articolo 3 modifica le modalità di concessione delle provvidenze previste dall'articolo 1 della legge n. 295 del 1990.

L'articolo 4, in fine, modifica la legge-quadro in materia di *handicap* 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di estendere e di riconoscere a favore dei soggetti affetti da epilessia i benefici previsti dagli articoli 21 e 33 della legge stessa, garantendo a tutte le persone disabili pari opportunità e piena integrazione lavorativa e sociale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. In attuazione dell'articolo 24, comma 1, lettera *h*), della legge 8 novembre 2000, n. 328, entro il 30 giugno 2003, con apposito decreto del Ministro della salute, sono definiti i nuovi criteri per l'accertamento dell'invalidità civile e della disabilità sulla base della Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità e *handicap* (ICIDH 2), definita dall'Organizzazione mondiale della sanità.

## ART. 2.

1. Con decreto del Ministro della salute è stabilito l'elenco delle disabilità che, avendo carattere di irreversibilità, non richiedono accertamenti sanitari e medico-legali ripetuti nel tempo.

## ART. 3.

1. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, è sostituito dai seguenti:

« 7. Copia integrale dei verbali di visita comprensivi della documentazione medica allegata conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle aziende sanitarie locali alla commissione di secondo grado presso la sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da effettuare mediante visita diretta dell'interessato da parte della com-

missione stessa, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalla stessa commissione di secondo grado agli uffici territorialmente competenti per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge.

*7-bis.* La certificazione di cui al comma 7 è valida ai fini del godimento dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ».

#### ART. 4.

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 21, comma 1, le parole: « e terza » sono sostituite dalle seguenti: « , terza e settima »;

*b)* all'articolo 33 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *7-bis.* Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti con minorazioni iscritte alla categoria settima della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ovvero ai soggetti dichiarati invalidi in quanto affetti da epilessia farmaco-resistente ».

